COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

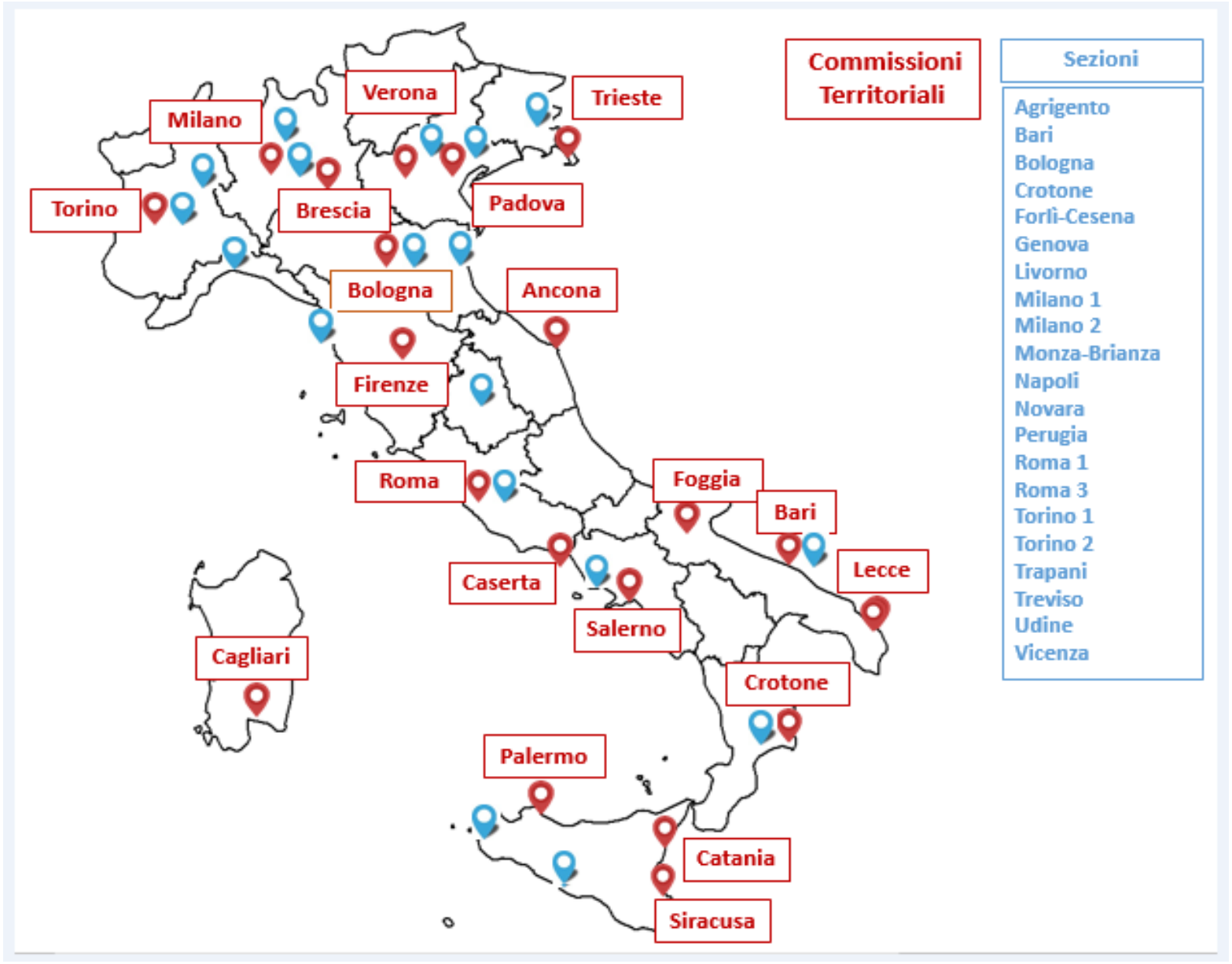

Sezioni
Agrigento
Bari
Bologna
Crotone
Forlì-Cesena
Genova
Livorno
Milano 1
Milano 2
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Perugia
Roma 1
Roma 3
Torino 1
Torino 2
Trapani
Treviso
Udine
Vicenza

Anno 2020 (al 30 Ottobre)

- **Richieste asilo (*) : n. 20.848**

* di cui Reiterate: n. 4.317

- **Decisioni adottate : n. 34.751**

- **Pendenti (**): n. 33.459**

** Il dato si riferisce ai fascicoli pendenti ricomprendendo anche i casi che, all'esito della procedura di individuazione dello Stato competente, potrebbero non essere esaminati dalle Autorità Italiane.
/ Il Fascicolo comprende l'istanza relativa anche ai minori accompagnati.

Fonte Vestanet C3 - ^ Dati soggetti a possibili variazioni

Art 19 c.1 e 1.1 D.lgs 286/1998 -*Non Refoulement* - Protezione speciale

Normativa precedente

- 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa **rischi di essere sottoposta a tortura.**
- Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. (6)

Riforma d.l.130 /2020

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a ***tortura*** o a **trattamenti inumani o degradanti**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,** a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della **natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,** del suo **effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno** nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Art 19 c.2 D.lgs 286/1998 – Ampliamento delle competenze CC.TT

Ampliamento delle competenze CC.TT in tema di non-refoulement
Permesso di soggiorno per protezione speciale

TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

presupposto : **Decisione negativa** per la ***sussistenza di condizioni di esclusione***
(ove le cause ostative alla protezione non ricorressero il ricorrente avrebbe diritto allo status o alla protezione sussidiaria)
PdS: durata di due anni **NON convertibile** in permesso di lavoro.

DIRITTO ALLA VITA PRIVATA

Decisione negativa per **insussistenza di condizioni di inclusione e** contestuale presenza di legami familiari/inserimento sociale.
Pds: durata di due anni **convertibile** in permesso di lavoro
Limite: ragioni di sicurezza nazionale e di ordine e sicurezza pubblica

Art 19 c.2 D.lgs 286/1998 – Ampliamento delle competenze CC.TT permesso di soggiorno per protezione speciale

Valutazione **applicabilità del *non refoulement* al di fuori della procedura di asilo**

Il **Questore** nell'esaminare una domanda di **permesso di soggiorno ad altro titolo,** ritenendo la sussistenza dei requisiti ex art.1 e 1.1

Chiede il **PARERE** della C.T.

Funzione della CT **consulenziale** e non decisoria

Art 19 c.2 D.lgs 286/1998
Ampliamento delle competenze CC.TT

Normativa precedente

Non è consentita l'espulsione salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:…d-bis) degli stranieri che versano in **condizioni di salute di particolare gravità,** accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi**, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche**, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale

- **PROCEDURA INCARDINATA PRESSO LA QUESTURA (caso speciale)**

Riforma d.l.130 /2020

Non è consentita l'espulsione ……. nei confronti:

[…]

- d-bis) **degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**

Protezione per **cure mediche** che include anche le patologie psichiatriche prima non previste

La valutazione spetta alle CC.TT.

Prioritarie e Accelerate

In precedenza la «Priorità di trattazione» coincideva in più casi con «l'accelerazione procedurale». In realtà si tratta di concetti distinti

Il D.L 130/2020 impone l'obbligo di informare il richiedente circa il tipo di procedura applicata e chiarisce **diversificandoli** i casi di:

ESAME PRIORITARIO

Ricondotti a casistiche di procedura ordinaria

- Istanza verosimilmente fondata
- Istanza presentata da persona vulnerabile
- Istanza presentata da richiedenti giunti da zone caratterizzate da alta conflittualità per cui è riconosciuta di *de fault* l'applicazione della protezione sussidiaria (art. 28 c.2 dlgs. 25/08)

PROCEDURE ACCELERATE (tempistiche brevi)

- **5 giorni**
  - Domanda reiterata in modo identico senza addurre nuovi elementi
  - Richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato con sentenza non definitiva per reati ostativi alla protezione internazionale (abrogazione ex procedura immediata)
- **9 giorni**
  - Richiedente trattenuto presso CPR
  - Domanda presentata alla frontiera o zone di transito
  - Richiedente proveniente da Paese di origine sicuro
  - Domanda manifestamente infondata
  - Domanda presentata strumentalmente per ritardare o impedire l'espulsione

- ❑ **Le procedure Accelerate non si applicano ai minori**
- ❑ **I tempi** di **proposizione** **di ricorso** c/ decisioni negative per procedure Accelerate **sono in ogni caso dimezzati da 30 a 15 gg.**

Ampliamento delle competenze delle CC.TT- Dichiarazione di Inammissibilità

Nel caso di **Domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento**
la Questura la trasmette «con immediatezza»
alla **CT** che procede **all'esame preliminare entro 3 giorni**
e, in assenza di nuovi elementi,

la dichiara inammissibile

- **L'efficacia della decisione negativa**, sia in caso di domanda reiterata presentata in fase di allontanamento che di reiterata presentata dopo una prima domanda inammissibile, **non è sospesa né dalla proposizione del ricorso, né dall'istanza cautelare .**

Domanda manifestamente infondata

Tutela delle vulnerabilità

Art. 28 ter del d.lgs. 25/08

- individua le domande manifestamente infondate al c. 1:

Insussistenza dei presupposti

Paese di origine Sicura

Induzione in errore dell'Autorità (documenti falsi)

Ingresso illegale nel Paese e/permanenza illegale senza presentare tempestiva domanda di asilo

Rifiuto di rilievo foto dattiloscopico

Introduzione c. 1.bis

- La riforma modifica il precedente art. 28 ter d.lgs 25/08 introducendo il c. 1 bis in base al quale :
- « le decisioni inerenti la manifesta infondatezza non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari»

(vulnerabili : minori, m.n.a., anziani, disabili, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone con disagio mentale , vittime di torture, stupri o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali)

Sviluppo psicofisico del minore

Tutela delle vulnerabilità

- In assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale **il genitore del minore nei cui confronti ricorrano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico può restare sul territorio nazionale.**
  - Le CC.TT., chiamate ad una funzione informativa che rispecchia il perseguimento del **superiore interesse del minore**, sono tenute ad **INFORMARE**
- il richiedente,
- il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni** per l'attivazione delle relative misure di assistenza.

LA PROCEDURA DI DIRITTO DI ASILO – DECISIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI (ART.32 D. LGS 25/08)

Normativa precedente

- **Accoglimento della domanda**:
  - riconoscimento dello Status di **rifugiato**;
  - riconoscimento della **protezione sussidiaria**;
- **Trasmissione degli atti al Questore** per il rilascio di un permesso per **protezione speciale** ove non accolga la domanda ma ricorrano i presupposti per il ***non refoulement*** per il rischio di:
  - subire persecuzione
  - essere sottoposto a tortura;
- **Rigetto della domanda:**
  - **insussistenza** dei presupposti della protezione internazionale;
  - ricorrenza di una delle **cause di cessazione** o di **esclusione** dalla protezione internazionale (es. commissione di crimini internazionali contro la pace, o reati gravi fuori dal territorio italiano o atti contrari ai principi delle Nazioni Unite);
  - Diniego ex art. 12 d.lgs. 251/07 in caso di sentenza definitiva di condanna per **reati di grave allarme sociale**;
  - **manifesta infondatezza** della domanda;
- **Inammissibilità della domanda** (art. 29 e 29 bis d. lgs 25/08):
  - il richiedente è stato **già riconosciuto rifugiato** da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
  - l'istante **ha reiterato identica domanda**, senza addurre nuovi elementi;
  - Nel caso di presentazione di reiterata in fase di esecuzione di espulsione la domanda era considerata inammissibile senza indicare «chi» dovesse dichiararla tale.

Riforma D.l. 130/2020

- **Accoglimento della domanda**:
  - riconoscimento dello Status di **rifugiato**;
  - riconoscimento della **protezione sussidiaria**;
- **Trasmissione degli atti al Questore** per il rilascio di un permesso per **protezione speciale,** ove non accolga la domanda ma ricorrano i presupposti per il ***non refoulement*** poiché il rimpatrio:
  - Esporrebbe il richiedente al rischio di subire persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti;
  - Violerebbe il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- **Trasmissione degli atti al Questore** per il rilascio di un permesso per **cure mediche,** ove non accolga la domanda ma il richiedente versi in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie;
- **Rigetto della domanda:**
  - **insussistenza** dei presupposti della protezione internazionale;
  - ricorrenza di una delle **cause di cessazione** o di **esclusione**;
  - diniego ex art. 12 d.lgs. 251/07 in caso di **sentenza definitiva di condanna** per reati di grave allarme sociale;
  - **manifesta infondatezza** della domanda;
- **Inammissibilità della domanda** (art. 29 e 29 bis d. lgs 25/08):
  - Il richiedente è stato **già riconosciuto rifugiato** da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra;
  - l'istante **ha reiterato identica domanda**, senza addurre nuovi elementi (decisione entro 5 giorni);
  - l'istante ha **reiterato la domanda in fase di esecuzione dell'allontanamento**, senza addurre nuovi elementi (esame preliminare e decisione del Presidente entro 3 giorni).
- **Informazione al Tribunale per i Minorenni**

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO

Dati Asilo

Anno 2020 (al 30 Ottobre)

Anno 2020 - 01 Gennaio - 30 Ottobre			
Richieste di asilo		**20.848**	
Decisioni adottate:		**34.751**	
Status di rifugiato		**4.055**	12%
Protezione sussidiaria		**3.596**	10%
Protezione speciale - *non refoulement*		**293**	1%
Protezione speciale - *non refoulement* - art. 3 CEDU			
Protezione speciale - *non refoulement* - art. 8 CEDU			
Richiesta PdS per cure mediche			
Decisioni inammissibilità			
Rilascio di parere			
Informazione al Tribunale dei Minorenni			
Dinieghi *		**26.807**	77%
Pendenti ^	***al 30 Ottobre***	**33.459**	
* (compresi negativo assente, irreperibilità, sospesi, ecc.)			

Fonte Vestanet C3 - ^^ Dati soggetti a possibili variazioni

"esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di asilo